



COMUNE DI SAVONA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO
PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI ENTI.**

ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

ARTICOLO 2 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza al Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti.

Il permesso viene rilasciato alle Società, alle Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o comunque operanti su specifico incarico del Comune di Savona, sia quest'ultimo unico committente che appartenente a consorzi committenti.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Sulla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo deve figurare anche il nominativo del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione.

Nel caso degli Enti titolari di pubblici servizi di cui al successivo articolo 17, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente stesso.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;

b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione;

c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;

d) lo scopo dei lavori;

e) la previsione della durata dei lavori;

f) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;

g) gli elaborati grafici necessari.

L'istanza potrà inoltre essere corredata della dichiarazione di cui al quarto comma del successivo articolo 13 (ripristino definitivo della pavimentazione manomessa a cura del titolare dell'autorizzazione).

L'Amministrazione Comunale valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse.

ARTICOLO 3 - COMPUTO DELLE SUPERFICI MANOMESSE Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso.

Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

Nel caso in cui la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiè, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, è stabilita in due metri quadrati, anche se le singole manomissioni risultano inferiori alla detta misura.

Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiè.

ARTICOLO 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Il Settore Lavori Pubblici del Comune rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione del caso, previo versamento, nei modi di legge, in via anticipata, delle somme corrispondenti alle spese occorrenti al ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3).

Le tariffe applicate corrispondono ai prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento, maggiorati di una percentuale del 15% (quindici per cento) a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo.

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa venga eseguito dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del quarto comma del successivo articolo 13, verrà applicata la sola percentuale del 15% sulle suddette tariffe.

Le somme di cui al primo comma sono soggette all'eventuale conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 e delle penali di cui all'articolo 23.

I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 24.

Per gli Enti e le Società elencati nel successivo art. 17, le somme di cui al primo comma devono essere versate nell'ammontare e nei termini nello stesso articolo specificati.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve concordare per iscritto con il Settore Lavori Pubblici del Comune il termine massimo entro il quale si impegna ad iniziare i lavori e deve sottoscrivere per ricevuta, sulla copia che rimane al Comune, la data dell'avvenuto ritiro dell'autorizzazione stessa.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare per iscritto col Comando della Polizia Municipale la data di inizio dei lavori.

Per gli Enti e le Società di cui al successivo articolo 17, quanto previsto nei due commi precedenti può essere effettuato da un funzionario o da un altro dipendente dell'Ente all'uopo dall'Ente stesso incaricato.

In difetto di quanto stabilito ai tre commi precedenti o se l'inizio dei lavori avviene con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

E' altresì riportato sull'autorizzazione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. L'autorizzazione dev'essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

Inoltre, alla stessa Amministrazione Comunale compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i Funzionari e gli Agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell' autorizzazione non esime inoltre il richiedente dall' obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

Il titolare dell' autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.

Il titolare dell' autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, ed è altresì obbligato a manlevare e a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall' autorizzazione, il titolare dell' autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga, in carta legale o resa tale, in tempo utile sul termine, la quale non è più rinnovabile salvo casi di assoluta ed accertata necessità.

Se la durata della manomissione dovesse superare l' ultimo termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l' emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, fatta salva comunque l' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all' articolo 23.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell' applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Se si evidenziassero necessarie, nel corso dei lavori, variazioni nell' estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in carta legale o resa tale, in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

In assenza dell' autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l' emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all' articolo 23.

In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA Nei casi di riconosciuta e accertata necessità, è in facoltà del Comune rilasciare all' interessato, tramite il Settore Lavori Pubblici, un' autorizzazione provvisoria alla manomissione del suolo, non appena pervenuta l' istanza, previo il versamento, da parte del richiedente, delle somme di cui all' articolo 4.

I competenti Uffici del Settore Lavori Pubblici, in tal caso, cureranno quindi la formalizzazione dell' istruttoria della pratica ai fini dell' autorizzazione definitiva.

Il tempo utile concesso sull' autorizzazione provvisoria al richiedente per l' esecuzione dei lavori decorre dalla data della stessa.

Prima dell' esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare tempestivamente per iscritto con il Comando della Polizia Municipale l' inizio dei lavori.

Per quanto riguarda le responsabilità e gli altri aspetti pertinenti alla manomissione, valgono le norme dei precedenti articoli 4 e 5.

ARTICOLO 7 - CAUZIONI E DISCIPLINARI Per lavori di particolare delicatezza e importanza, è in facoltà dell' Amministrazione Comunale richiedere, prima del rilascio dell' autorizzazione, un deposito cauzionale, che sarà svincolato dopo l' avvenuta esecuzione e ultimazione a regola d' arte dei lavori, certificata ai sensi dei successivi articoli 12 o 18.

E' altresì in facoltà del Comune, per tali lavori, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell' impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all' igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

L' esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l' Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

Dovranno essere inoltre osservate le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e dal Capitolato Speciale d' Appalto per le opere stradali e idrauliche.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell' autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l' impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.

Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all' Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell' autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal Capitolato della Manutenzione strade per i materiali in provvista, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 22 e 23.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l' avvenuto ripristino del tratto precedente.

Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall' Amministrazione Comunale, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

ARTICOLO 9 - POSA DI CONDUTTURE NEL SOTTOSUOLO Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 0,80, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l' estradosso della condotta. E' in facoltà dell' Amministrazione Comunale prescrivere una maggiore o una minore profondità.

Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., l' Ente interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell' asse della canalizzazione.

L' Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l' applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 20.

Nel caso in cui la profondità sia determinata dall' Amministrazione Comunale secondo quanto espresso dal primo comma, la posa delle dette condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla detta profondità e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.

In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

E' assolutamente vietato l' inserimento di condutture d' ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell' igiene e della sicurezza pubblica.

Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell' Amministrazione Comunale.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

ARTICOLO 10 - IMPIANTI E MANUFATTI ESISTENTI I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti (in particolare a quelli relativi ai servizi di pubblica o privata utilità).

E' altresì responsabilità del titolare dell' autorizzazione l' idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l' ultimazione dei lavori.

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell' autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell' interessato richiedere ai competenti Uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell' autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell' Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l' Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l' applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 22 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempimento totale o parziale alle prescrizioni provvederà d' ufficio a totali spese del detto richiedente.

E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, qualora ne ravvisi la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

ARTICOLO 11 - RIEMPIMENTO DELLO SCAVO Effettuati i lavori necessari, il titolare dell' autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.

L' ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massciata stradale.

Tale materiale dovrà essere ben costipato, all' occorrenza inaffandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.

Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.

Nel caso in cui il titolare dell' autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l' applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 22.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui ai successivi articoli 13 o 17, il titolare dell' autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l' urgenza e la contingibilità, l' immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa a termini di legge sul titolare dell' autorizzazione.

ARTICOLO 12 - ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI Al termine dei lavori, il titolare dell' autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell' area manomessa al Comune stesso.

La suddetta dichiarazione dev' essere firmata dal direttore dei lavori, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell' avvenuta esecuzione a regola d' arte degli stessi.

Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le modalità opportune, qualsiasi controllo o verifica sui lavori eseguiti.

Nel caso in cui il titolare dell' autorizzazione vi abbia provveduto ai sensi dei commi quarto e quinto comma del successivo articolo 13, la dichiarazione di cui sopra dovrà comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Pervenuta la dichiarazione, sarà svincolata l' eventuale cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 7.

Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un' errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell' inadempiente, fatta salva l' applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 22 e 23.

Per gli Enti e le Società elencati nel primo comma dell' art. 17, gli obblighi riguardanti l' ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori sono disciplinati dal successivo articolo 18.

ARTICOLO 13 - RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE Pervenuta la dichiarazione scritta di cui al precedente articolo 12, il Comune provvede all' effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, salvo quanto disposto dall' articolo 17, e riassume l' onere della manutenzione della superficie interessata, restando salve le responsabilità a carico del titolare derivanti dal manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti.

Il ripristino definitivo può essere eseguito anche in ore festive e notturne, quando le esigenze del traffico o altri motivi di pubblico interesse lo richiedano; in tal caso, tutti i prezzi di tariffa di cui al secondo comma dell' articolo 4 sono aumentati del 100% (cento per cento).

Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli, sugli importi dovuti al Comune dal titolare dell' autorizzazione, indipendentemente da variazioni riscontrate nell' estensione della superficie manomessa o dell' applicazione delle maggiorazioni di cui al comma precedente, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo articolo 23 (penali).

E' facoltà discrezionale del Comune consentire al richiedente anche l' effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, addebitandogli la sola maggiorazione del 15% sulle corrispondenti voci di tariffa.

In tal caso, sull' istanza per il rilascio dell' autorizzazione dovrà figurare un' apposita dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l' impegno di effettuare anche il ripristino definitivo della pavimentazione a perfetta regola d' arte e sotto la sua responsabilità, e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui al precedente articolo 12 dovrà comprendere anche il ripristino definitivo.

Nel caso in cui il suddetto ripristino si evidenziasse insoddisfacente, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune a maggiori spese del richiedente, fatta salva l' applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 22 nonché delle penali previste dall' articolo 23.

Nel caso in cui la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà preventivamente comunicarlo agli Uffici comunali competenti e al Comando della Polizia Municipale e poi dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle varie opere manomesse secondo le disposizioni e i tempi stabiliti dai citati Uffici. Il ripristino della segnaletica dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione di regolare esecuzione.

ARTICOLO 14 - INTERVENTI URGENTI Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l' incolumità o l' igiene pubblica o privata, o per una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l' interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite telegramma, al Comune, fermo l' obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste dal precedente articolo 2, la formale autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Nei casi di cui al precedente comma, il Comando della Polizia Municipale, sommariamente verificata l' esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente l' autorizzazione "ricevuta" di segnalazione e, contestualmente, il nulla osta unicamente ai fini della viabilità.

Copia della segnalazione del richiedente l' autorizzazione e copia del nulla osta del Comando della Polizia Municipale vengono tempestivamente trasmesse al Settore Lavori Pubblici, che cura l' ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell' autorizzazione.

ARTICOLO 15 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO Ogni volta che la rottura del suolo è necessaria per la realizzazione ex-novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere per la cui esecuzione sia necessaria la relativa speciale concessione di occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico, il richiedente deve dimostrare, ai fini del rilascio dell' autorizzazione, di aver già ottenuto il rilascio della concessione stessa da parte dell' Amministrazione Comunale, richiamandone gli estremi sulla domanda.

ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell' Amministrazione Comunale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell' autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico.

In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il prefissato termine, può procedere direttamente all' esecuzione dei lavori a spese dell' intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ARTICOLO 17 - RIPRISTINO DEFINITIVO A CURA DEGLI ENTI TITOLARI DI PUBBLICI SERVIZI È fatto obbligo ai sottoelencati Enti e Società, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte dell' Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso:

- Acquedotto S.p.A.;
- Italgas;
- Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.);
- Ente Nazionale Energia Elettrica (E.N.E.L.);
- Società Italiana per l' Esercizio Telefonico p. A. (S.I.P.).

A carico degli anzidetti Enti e Società è addebitata una somma pari al 15% (quindici per cento) dell' importo dei lavori, calcolato mediante contabilizzazione quadrimestrale a consuntivo degli stessi, a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo, senza pregiudizio dei diritti del Comune per eventuali danni a suoi beni patrimoniali o a quelli demaniali.

La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate come disposto al precedente articolo 3.

I prezzi applicati in contabilità sono quelli stabiliti nel relativo elenco di cui all' allegato "A".

Gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, ultimato il riempimento dello scavo, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.

Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo, dovranno procedere quindi al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previ accordi con il Settore Lavori Pubblici e il Comando della Polizia Municipale del Comune.

Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri tre.

Si procederà quindi alla stesura del tappeto di usura.

È in facoltà discrezionale del Comune, tramite i propri competenti Uffici, consentire all' Ente titolare dell' autorizzazione, su ~~su~~pressa richiesta scritta, l' effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare di cui al terzo comma, qualora particolari condizioni della ~~superficie~~ manomessa lo consentano.

L' estensione della superficie scarificata nonché, conseguentemente, del tappeto di usura è stabilita, nei diversi casi, salvo esplicita diversa disposizione dei competenti Uffici del Comune, come segue.

1) Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da meno di due anni rispetto alla data di consegna dell' eventuale ~~autorizzazione~~ autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 14 (interventi urgenti), il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

a) in direzione trasversale:

-per strade di larghezza non superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

-per strade di larghezza superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzera della stessa, fino ad un massimo di metri 12 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzera, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell' Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste dai precedenti commi.

2) Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da più di due anni rispetto alla data di consegna dell' autorizzazione, il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

a) in direzione trasversale:

-per strade di larghezza non superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

- per strade di larghezza superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzera della stessa, fino ad un massimo di metri 6 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzera, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima effettiva dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Ulteriori prescrizioni comuni ai precedenti punti 1 e 2:

-come data di consegna fa fede la data sottoscritta dal titolare dell' autorizzazione ai sensi del settimo comma del precedente articolo 4;

- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;

- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all' asse di mezzera della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell' asse stesso;

- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell' ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali.

-in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l' estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del Comune.

I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti punti 1 e 2 dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all' esecuzione dei lavori.

Per l' esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 7 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

ARTICOLO 18- ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI ENTI TITOLARI DI PUBBLICI SERVIZI La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell' area manomessa al Comune di cui al precedente articolo 12, nel caso in cui il titolare dell' autorizzazione sia uno degli Enti di cui all' articolo 17, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall' Ente interessato, tramite il responsabile del proprio ufficio tecnico oppure altro tecnico qualificato, nel caso di diverse disposizioni scritte dell' Ente a norma del quarto comma dell' articolo 2.

Qualora l' eseguito ripristino si appalesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori supplementari, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell' inadempiente, fatta salva l' applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 22 e 23.

In ogni caso, è a carico degli Enti di cui al precedente articolo 17 ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all' uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

ARTICOLO 19 - PROGRAMMA ANNUALE PER LE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di circolazione stradale di rilevante importanza ai fini del traffico, gli Enti titolari di pubblici servizi di cui al precedente articolo 17 devono predisporre un programma generale, che dev' essere unico e preventivamente concordato tra gli Enti stessi.

Il programma deve pervenire al Comune entro il 30 giugno dell' anno precedente a quello a cui fa riferimento ed è soggetto alla formale approvazione con deliberazione dell' Amministrazione Comunale.

E' compito dei suddetti Enti portare a conoscenza dei rispettivi utenti il programma annuale generale per le manomissioni del suolo pubblico, una volta ottenutane l' approvazione di cui al precedente comma.

E' inoltre in facoltà dell' Amministrazione Comunale dare notizia del programma di cui sopra, una volta approvato e con i mezzi opportuni alla cittadinanza.

I privati interessati e gli stessi Enti dovranno quindi eseguire tutti gli eventuali lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nelle strade contemplate dal programma generale, nell' ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento.

Per due anni dalla data delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle disposizioni del presente articolo non sarà più consentita alcuna manomissione del suolo nella zona, salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 21.

ARTICOLO 20 - SISTEMAZIONE GENERALE DI UNA STRADA DA PARTE DEL COMUNE

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, ne dà tempestiva notizia agli Enti di cui al precedente articolo 17 nonché, in generale, alla cittadinanza, eventualmente utilizzando anche giornali e manifesti, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

Salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati nel precedente articolo 14, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che siano decorsi due anni dall' avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Nei casi in cui sono consentite, le manomissioni dovranno essere eseguite previ accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, dev' essere eseguito, a cura e spese del titolare dell' autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 21 - RIMOZIONE OBBLIGATA DI IMPIANTI, CONDUTTURE E MANUFATTI

E' in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un' apposita ordinanza sindacale con prefissione di congruo termine, l' asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti, delle condutture e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano pregiudizio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o col pubblico interesse.

Nel primo dei casi contemplati, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri due casi le spese sono a carico del Comune come per legge.

Qualora l' ordinanza sindacale emessa nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per la sistemazione degli impianti e dei connessi di cui sopra, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell' Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d' ufficio a spese degli stessi, fatte salve l' applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 22 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

ARTICOLO 22 - SANZIONI Senza pregiudizio per ogni azione creditoria del Comune per il recupero delle spese di ripristino del suolo pubblico manomesso, ai sensi delle tariffe allegate, nonché per interessi moratori sulle somme dovute e per eventuali maggiori risarcimenti, e senza pregiudizio altresì per ogni altro procedimento per violazione alle norme di legge e di Regolamento in materia di circolazione stradale, nonché del rapporto all' Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca anche reato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge 24 novembre 1981 N. 689 nonché degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico - Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383.

Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all' eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23.

Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento non è ammessa l' oblazione in via breve.

ARTICOLO 23 - PENALI Qualora vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell' autorizzazione, verranno applicate le penali giornalieri previste nell' Allegato "B".

Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5, l' eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell' ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell' esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all' entità della superficie interessata, previste nell' Allegato "C".

Il titolare dell' autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell' applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

L' applicazione delle penali può essere anche compresa le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 24 - DECORRENZA E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte dell' Amministrazione Comunale.

Dalla stessa data s' intendono abrogate tutte le norme contenute nel precedente Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 373 in data 25.07.1984.

I prezzi unitari contenuti nell' Allegato "A" e le penali riportate nell' Allegato "B" e nell' Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con le scadenze ritenute necessarie a discrezione dell' Amministrazione Comunale, tenuto conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade.

Le eventuali modifiche alle norme del presente Regolamento nonché gli aggiornamenti periodici degli allegati di cui al comma precedente saranno oggetto di apposita deliberazione da parte dell' Amministrazione Comunale.

Savona, 17.08.1992.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.154 in data 16/09/1992, esecutiva.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I prezzi indicati non comprendono l' eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all' atto dell' effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con nuovi.

L' importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all' utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

I prezzi riportati ai numeri 6 e 7 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata dal Comune che effettua il ripristino definitivo (prezzo "a") e al caso in cui il Comune debba provvedere alla sostituzione degli elementi della pavimentazione per l' esecuzione del ripristino stesso (prezzo "b").

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione venga effettuato dal titolare dell' autorizzazione, per il rilascio della stessa verrà applicato il prezzo riportato al punto "a", salvi successivi conguagli o richieste danni ai sensi delle norme del Regolamento.

Qualora i lavori di ripristino venissero eseguiti da persone dipendenti dall' Amministrazione Comunale in ore festive o notturne, nell' interesse della sicurezza stradale o per altra ragione ritenuta urgente ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale, i prezzi del seguente elenco subiranno un aumento del 100% (cento per cento).

I prezzi del presente elenco non sono comprensivi dell' IVA.

- 1) Terreno naturale senza massciata: al metro quadrato
lire seimila L. 6.000
- 2) Sede stradale con massciata: al metro quadrato
lire ottomila L. 8.000
- 3) Sede stradale con tappeto bituminoso: al metro quadrato
lire venticinquemila L. 25.000
- 4) Sede stradale con pavimentazione in battuto di cemento: al metro quadrato
lire quarantasettemila L. 47.000
- 5) Sede stradale pavimentata in cubetti o piastrelle di porfido, compreso il sottofondo in calcestruzzo e la chiusura dei giunti con la sabbia: al metro quadrato
lire settantaquattromila L. 74.000
- 6) Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su letto di sabbia:
 - a) con riutilizzo dei masselli o basoli: al metro quadrato
lire quarantottomila L. 48.000
 - b) con sostituzione dei masselli o basoli: al metro quadrato
lire centosessantacinquemila L. 165.000
- 7) Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su sottofondo di calcestruzzo:
 - a) con riutilizzo dei masselli o basoli: al metro quadrato
lire sessantaduemila L. 62.000
 - b) con sostituzione dei masselli o basoli: al metro quadrato
lire centoottantamila L. 180.000
- 8) Lastricato in lastre di granito nazionale rosa o bianco, di qualsiasi spessore e pezzatura, su sottofondo di calcestruzzo: al metro quadrato
lire duecentomila L. 200.000
- 9) Marciapiede in battuto di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire quarantacinquemila L. 45.000
- 10) Marciapiede in blocchetti o piastrelle di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire quarantasettemila L. 47.000
- 11) Marciapiede in lastre di pietra di Luserna, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire settantacinquemila L. 75.000
- 12) Marciapiede in piastrelle di grès ceramico o in mattonelle di asfalto pesante su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire quarantanovemila L. 49.000
- 13) Marciapiede in piastrelle di sfero-granito ecc., su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire sessantasettemila L. 67.000
- 14) Marciapiede in cubetti o piastrelle di porfido, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire settantaquattromila L. 74.000
- 15) Marciapiede in piastrelle di klinker su sottofondo in calcestruzzo e letto di posa, esclusa la bordatura: al metro quadrato
lire sessantamila L. 60.000
- 16) Bordatura di marciapiede in granito, arenaria o simili, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare
lire ventitremila L. 23.000
- 17) Bordatura di marciapiede in calcestruzzo, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare
lire trentamila L. 30.000
- 18) Marciapiedi con pavimentazioni speciali e per lavori non contemplati ai numeri precedenti: si applicheranno i prezzi del Capitolato della Manutenzione Strade, in vigore alla data della manomissione, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

ALLEGATO B

IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL' ARTICOLO 23

- 1) Per i primi 10 giorni: al giorno
lire centomila L. 100.000
- 2) Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno
lire trecentomila L. 300.000

ALLEGATO C

IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL' ARTICOLO 23

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all' unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s' intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell' art. 3.

- 1) Per gravi irregolarità nell' esecuzione lavori: al metroquadrato di superficie effettiva oggetto delle irregolarità
lire trecentomila L. 300.000
- 2) Per eccedenze non autorizzate nell' estensione della superficie manomessa:
 - a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10%: per ogni metro lineare eccedente la lunghezza autorizzata maggiorata come sopra
lire centomila L. 100.000
 - b) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50: per ogni m 0,10 eccedenti la larghezza autorizzata maggiorata come sopra (arrotondati ai m 0,10 per difetto)
lire centomila L. 100.000